

N. R.G. 2504/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2504/2016** promossa da:

ALBERTO e dell'avv. MANGIONE STEFANIA (MNGSFN75R60G888X) VIA SAN FELICE 6
40100 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PICCININI ALBERTO

STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore
avv. MANGIONE STEFANIA

STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore
avv. MANGIONE STEFANIA

STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore
avv. MANGIONE STEFANIA

STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore
avv. MANGIONE STEFANIA

STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore
avv. MANGIONE STEFANIA

STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6



BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MANGIONE STEFANIA

, con il patrocinio dell'avv. MANGIONE STEFANIA e dell'avv. PICCININI ALBERTO (PCCLRT52S22A271Q) VIA SAN FELICE 6 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 6 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MANGIONE STEFANIA

ATTORI

Contro

A SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.

A
3

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02-08-2016, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio spa, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermavano di essere stati tutti dipendenti della società convenuta, addetti presso l'unità locale di Bologna. e di essere stati coinvolti nella asserita cessione di ramo di azienda da spa ad srl, poi divenuta l, con passaggio alle dipendenze della nuova società, in data 01-01-2016.

Precisavano che tale cessione di asserito ramo di azienda, era stata preceduta da comunicazione dell'Azienda alla PSU del 04-12-2015, con cui la società convenuta aveva manifestato l'intenzione di trasferire due settori della medesima azienda, ad una società in via di costituzione, che sarebbe stata interamente posseduta da , le cui quote sarebbero poi state trasferite ad .

Precisavano altresì che la società convenuta aveva comunicato che i due settori dell'azienda da trasferire erano costituiti, *il primo dal complesso dei beni e delle risorse organizzate per lo svolgimento di attività inerenti i servizi di supporto per la gestione del processo di*



manutenzione tecnica erogata da _____ ai propri clienti, **denominato Ramo TSS Support Services**, ed il secondo dal complesso dei beni e delle risorse organizzate per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, progettuale e di governance ai servizi infrastrutturali, **denominato Shared Delivery Center**, con conseguente cessione del personale prevalentemente dedicato a tali attività.

Precisavano ancora che con tale comunicazione, era stato comunicato il prospetto dei dipendenti individuati come facenti parte dei suddetti settori aziendali da trasferire, con riferimento alle diverse unità locali coinvolte.

Precisavano infine che tale cessione, come comunicato dall'azienda, non prevedeva la cessione dei contratti commerciali e dei clienti, che sarebbero rimasti in carico a _____ Italia spa, né prevedeva garanzie occupazionali di sorta, in carico all'acquirente finale dell'asserito ramo di azienda ceduto.

Affermavano ancora che tutti i lavoratori, tra cui gli stessi ricorrenti, individuati come facenti parte del settore **denominato Shared Delivery Center**, avevano professionalità diverse fra loro, e diversi percorsi aziendali, ma erano accomunati dalla sola circostanza di essere considerati in soprannumero, dalla società convenuta.

Proseguivano affermando che anche dopo la loro individuazione come facenti parte del settore **denominato Shared Delivery Center**, avvenuta nel marzo 2015, ciascuno di loro aveva continuato a svolgere le attività già svolte prima, con i medesimi compiti e le medesime funzioni, nonché con l'inserimento nei gruppi di lavoro cui già partecipavano, presso i medesimi clienti e nell'ambito dei medesimi progetti, nonché con i medesimi responsabili aziendali, a dimostrazione della natura meramente formale e fittizia del settore **denominato Shared Delivery Center**, e della loro appartenenza a tale settore.

Precisavano infine la stessa situazione si era verificata per il settore aziendale **denominato Ramo TSS Support Services**, a dimostrazione della circostanza che l'intera operazione era meramente fittizia e non mirava a trasferire un inesistente ramo di azienda, bensì solo a creare una New Company in cui inserire lavoratori in esubero, e trasferire i relativi contratti di lavoro ad altro soggetto, destinato a cessare l'attività nel volgere di alcuni anni.

Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. alla fattispecie della pretesa cessione di ramo di azienda dedotta in giudizio, e la nullità della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti, da _____ a spa a _____ srl, con giuridica continuità del rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze di _____ spa.

Chiedevano poi che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la società convenuta all'effettivo ripristino dei rapporti di lavoro in questione. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio _____ spa, affermando l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva la respinta.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 27-02-2017, 31-03-2017, 10-04-2017, 20-11-2017, 26-01-2018, 04-05-2018, 10-09-2018.



Venivano sentiti come testi /

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che per costante ed uniforme insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “ **Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo di azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del Dlgs N°276/2003, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e quindi a svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti.**

Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., e che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall’art. 1406 c.c., fornire la prova dell’esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l’attività”(Cass. N°964/2014, N°4601/2015, N°17366/2016, N°1316/2017, N°14390/2018).

Pertanto, “**non si configura un ramo di azienda suscettibile di cessione, in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente già esistente, allorché sia stata creata ad hoc una struttura produttiva, in occasione del trasferimento”**, e “ **la nozione giuridica di trasferimento di azienda è stata mutata dalla novellazione dell’art. 2112 c.c., con la conseguenza che anche dopo la suddetta novella, per ramo di azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata che in occasione del trasferimento, conservi la propria identità, sul presupposto di una sua preesistenza, posto che può conservarsi solo ciò che preesistente”**, ed “ **è preclusa l’esternalizzazione di reparti, uffici ed articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto economico e funzionale nad una entità organizzativa ed economica dotata autonomia ed effettività”**(Cass. N°21481/2009, N°13171/2009, N°21711/2012, N°8757/2014, N°17901/2014, N°19141/2015, N°15438/2016).

Ciò premesso in diritto, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione depositata e dalle testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria orale è emerso con assoluta chiarezza ed evidenza che l’asserito ramo di azienda trasferito a srl, non costituiva una realtà organizzativa e produttiva preesistente, ma è stato un semplice assemblaggio di dipendenti che provenivano da reparti, strutture e gruppi di lavoro diversi tra loro, con l’ulteriore circostanza che tra i componenti di uno stesso gruppo di lavoro, alcuni sono stati assegnati alla struttura dell’asserito ramo di azienda ed altri sono invece rimasti a far parte dell’azienda cedente, in assenza di qualunque criterio chiaro(Testi



E' poi emerso ed è incontestato tra le parti, che c.d. il ramo di azienda ceduto a srl, non aveva al momento della cessione e non ha tutt'ora, alcuna autonoma capacità imprenditoriale, posto che i clienti che si avvalgono della struttura produttiva in questione, erano e sono rimasti clienti d , dal momento che con la cessione del ramo di azienda non è stato ceduto alcun cliente alla società cessionaria, con la conseguenza che il ramo di azienda ceduto, fin dall'origine si sostiene solo in forza delle attività commissionate direttamente da , attività svolte a favore di clienti della stessa

Difettano pertanto in maniera radicale ed assoluta, tutti i requisiti indicati dalla uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per ritenere che la cessione operata da dei rami di azienda definiti come TSS Support Services e Shared Delivery Center, a poi divenuta , integri una cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c..

Sul punto osserva il Tribunale che era preciso onere di parte convenuta, provare la sussistenza di tali presupposti, e non solo tale onere non è stato assolto, ma le prove orali e documentali hanno dimostrato l'insussistenza radicale dei presupposti in questione. Da ciò deriva la inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti, e la giuridica continuità del rapporto di lavoro dei ricorrenti medesimi, alle dipendenze di spa. a spa deve quindi essere condannata al materiale ripristino della funzionalità dei rapporti in questione, con inserimento dei ricorrenti nelle mansioni e nelle sedi precedenti alla cessione di contratti di lavoro.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 33.436,60 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., alla cessione, da parte di , dei rami di azienda TSS Support Services e Shared Delivery Center a Modis Italia srl, già denominata , e la conseguente inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti, d a a , già denominata

Condanna al materiale ripristino dei rapporti di lavoro in questione, con inserimento dei ricorrenti nelle mansioni e nelle sedi precedenti alla cessione dei contratti.

Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 33.436,60 per compensi professionali, ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 10-09-2018

IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini

